



Il Ministro della Difesa

- Visto:** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “*Codice dell’ordinamento militare*”, d’ora innanzi “*Codice*” e, in particolare l’articolo 20, che prevede tra gli Enti posti sotto la vigilanza del Ministero della difesa anche la Cassa di previdenza delle Forze armate, e l’articolo 1918 che:
- al comma 1, dispone che “*I proventi dei contributi di cui all’articolo 1916 e ogni altra attività di gestione finanziaria, eccedenti la quota necessaria al pagamento dell’indennità supplementare e dell’assegno speciale di cui agli articoli 1914 e 1915, sono impiegati in acquisto di titoli del debito pubblico o in altri investimenti espressamente autorizzati dal Ministro della difesa su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate di cui agli articoli 74, 75 e 76 del regolamento, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153*”;
 - al comma 2, stabilisce che “*I proventi di cui al comma 1 possono, altresì, essere impiegati, secondo le disposizioni approvate dal Ministro della difesa su proposta del consiglio di amministrazione in prestiti da concedere agli iscritti*”;
- Visto:** il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 recante “*Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70*”;
- Visto:** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*”;
- Visto:** il decreto del Ministro della difesa adottato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 1° luglio 2010, registrato alla Corte dei Conti - Ministeri istituzionali - Difesa in data 23 luglio 2010, con il quale sono state adottate le “*istruzioni tecnico-applicative per l’armonizzazione dei procedimenti di attuazione del regolamento concernente il riordino delle casse militari*”;
- Viste:** le risultanze della verifica tecnico-attuariale (2025-2054) presentate dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) - Coordinamento generale Statistico attuariale in data 25 giugno 2025, effettuata ai sensi del paragrafo 5.4, lett. f) delle citate istruzioni tecnico-applicative;
- Tenuto conto:** della determinazione del 3 luglio 2025, n. 92 della Corte dei conti - Sezione del controllo sugli Enti, recante “*Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa di previdenza delle Forze Armate – 2023*”;

- Considerate:** le proposte presentate dal Presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate in data 22 settembre 2025, all'esito della verifica tecnico-attuariale, preventivamente condivise con il Capo di Stato Maggiore della difesa in data 27 agosto 2025;
- Preso atto:** della possibilità di diversificare gli investimenti nel rispetto del vincolo di destinazione dei capitali disponibili attraverso l'adesione ad iniziative non speculative, gestite da investitori istituzionali che catalizzano risorse su progetti aventi impatto diretto sull'economia reale e sul territorio nazionale, a capitale garantito per effetto di rendimenti preferenziali a prioritario rimborso del capitale investito;
- Considerato:** che Cassa depositi e prestiti S.p.A., società partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ha in portafoglio strumenti di investimento di tipo "Fondo dei Fondi" (FoF) che soddisfano i suddetti requisiti;
- Vista:** la proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate avanzata con la delibera n. 9/2025 in data 13 ottobre 2025, ai sensi dell'articolo 1918, comma 1, del Codice e del paragrafo 5.4, lett. d), delle citate istruzioni tecnico-applicative, in relazione all'adozione, previa autorizzazione del Ministro della difesa, di forme di investimento patrimoniale alternative alla compravendita di titoli del debito pubblico o di altri strumenti finanziari consentiti o autorizzati, per la parte eccedente le somme occorrenti per l'erogazione dei trattamenti previdenziali, operando finanziariamente comunque con sistemi creditizi a capitale garantito;
- Vista:** la proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate avanzata con la delibera n. 13/2025 in data 27 ottobre 2025, ai sensi dell'articolo 1918, comma 2, del Codice e delle citate istruzioni tecnico-applicative, in merito alla possibilità di concedere prestiti agli iscritti,

DECRETA

Articolo 1

(Forme di investimento)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1918, comma 1, del Codice, è autorizzata l'adesione a fondi comuni di investimento di tipo "Fondo dei Fondi" gestiti da Società per azioni a partecipazione pubblica.
2. L'ambito di operatività dei fondi comuni di investimento di cui al comma 1 riguarda prioritariamente progetti non speculativi, con impatto diretto sull'economia reale e sul territorio nazionale, a capitale garantito per effetto di rendimenti preferenziali a prioritario rimborso del capitale investito.

Articolo 2

(Regolamento per l'erogazione di piccoli prestiti)

1. Ai sensi dell'articolo 1918, comma 2, del Codice, è adottato l'annesso regolamento per l'impiego dei proventi eccedenti la quota necessaria al pagamento dell'indennità supplementare e dell'assegno speciale per l'erogazione di piccoli prestiti da concedere agli iscritti, che fa parte integrante del presente decreto.

Articolo 3

(Disposizioni finanziarie e finali)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è sottoposto a controllo secondo la vigente normativa.

IL MINISTRO



CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PICCOLI PRESTITI

(ai sensi dell'art 1918, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e delle istruzioni tecnico-applicative per l'armonizzazione dei procedimenti di attuazione del regolamento concernente il riordino delle Casse militari, adottate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 1° luglio 2010)

Riservato agli iscritti al Fondo



- **Articolo 1** – *Disposizioni generali e ambito di applicazione*
- **Articolo 2** – *Destinatari e requisiti*
- **Articolo 3** – *Tassi d'interesse e Fondo rischi*
- **Articolo 4** – *Importo e durata del prestito*
- **Articolo 5** – *Termini di presentazione della domanda e modalità di erogazione del prestito*
- **Articolo 6** – *Estinzione anticipata*
- **Articolo 7** – *Disposizioni transitorie e finali*

ARTICOLO 1

(Disposizioni generali e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di prestiti agli iscritti ai Fondi della Cassa di previdenza delle Forze armate, nei limiti delle disponibilità finanziarie annualmente deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Cassa per ciascun fondo.
2. I prestiti sono finalizzati a fornire sostegno economico agli iscritti mediante prestiti agevolati a tasso fisso e trattenuta diretta sullo stipendio, con garanzia di ultima istanza rappresentata dalla liquidazione individuale dell'iscritto che richiede il credito.
3. Le modalità di erogazione dei prestiti sono disciplinate in specifici bandi annuali.
4. L'erogazione è subordinata alla disponibilità dei fondi annualmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione della Cassa. Il Consiglio di amministrazione della Cassa ha totale discrezione riguardo l'ammontare e la periodicità dei bandi.
5. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per TAN, il tasso nominale annuo applicato al prestito;
 - b) per OIS(€STR): tasso swap overnight in euro indicizzato a €STR (Euro Short-term Rate);
 - c) per "OIS(€STR) di pari durata", il tasso swap overnight in euro indicizzato a €STR, corrispondente alle durate ammesse (12, 24, 36, 48 mesi), rilevato tramite Bloomberg secondo una data e ora di fixing predeterminate;
 - d) per data e ora di fixing, l'istante predeterminato e pubblicato nel bando, uguale per tutte le domande presentate nel periodo di efficacia del bando;
 - e) per Fonte di mercato, il Bloomberg, quale fonte univoca indicata nel bando annuale per la rilevazione dei tassi OIS(€STR);
 - f) per "Spread di servizio", una maggiorazione volta a garantire un adeguato margine di sostenibilità economica del servizio, in coerenza con le finalità istituzionali della Cassa.

ARTICOLO 2

(Destinatari e requisiti)

1. Ove non diversamente disposto con la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa di cui all'articolo 1, comma 1, possono accedere al prestito gli iscritti a tutti i fondi della Cassa di previdenza delle Forze armate in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
 - a) essere iscritti al fondo da almeno tre anni;
 - b) non avere trattenute, pignoramenti o cessioni sul cedolino stipendiale di importo complessivamente superiore al quinto dello stipendio;
 - c) non avere addebiti diretti SEPA (Direct Debit SDD) sul conto corrente bancario o postale di accredito dello stipendio di importo complessivamente superiore al quinto dello stipendio;
 - d) non avere prestiti in corso erogati dalla Cassa di previdenza delle Forze armate alla data di presentazione della domanda.

ARTICOLO 3

(Tassi d'interesse e Fondo rischi)

1. Al prestito concesso si applica un tasso d'interesse nominale annuo (TAN) fisso, deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa e valido per tutte le domande presentate nel periodo di efficacia del bando. Il TAN è determinato secondo la seguente regola: $TAN = OIS(€STR) \text{ di pari durata} + \text{Spread di servizio}$.
2. Nella deliberazione per la predisposizione dei bandi annuali, il Consiglio di Amministrazione della Cassa dovrà determinare l'importo mensile delle rate al lordo di una ritenuta per il Fondo rischi pari

allo 0,5% qualora valutata opportuna la sua applicazione in relazione all'attività creditizia dello specifico fondo.

ARTICOLO 4

(Importo e durata del prestito)

1. Il prestito consiste nell'erogazione di una somma pari ad uno dei seguenti importi: euro 2.500,00, euro 5.000,00, euro 7.500,00 o euro 10.000,00, da restituire in rate mensili consecutive, da dodici, ventiquattro, trentasei o quarantotto mesi, parametrati, in ogni caso, all'indennità supplementare maturata al momento in cui viene presentata la domanda.
2. Con la deliberazione annuale del Consiglio di amministrazione della Cassa di cui all'articolo 1, comma 1, per l'anno finanziario oggetto del bando possono essere introdotte limitazioni agli importi indicati al precedente comma, nonché priorità o riserve per i destinatari che possono accedere al credito, in relazione alla capacità dei singoli Fondi che garantiscono la copertura finanziaria.

ARTICOLO 5

(Termini di presentazione della domanda e modalità di erogazione del prestito)

1. La domanda di accesso al prestito deve essere inviata su apposita piattaforma *on-line* attivata sul sito internet della Cassa di previdenza delle Forze armate (www.difesa.it/smd/entimi/cassaprevfa.it) nei tempi e secondo le modalità prescritte dal bando annuale, pubblicato sul medesimo sito.
2. Ai fini dell'ammissibilità della domanda, la Cassa di Previdenza delle Forze armate provvede d'ufficio alle verifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lett. *a)* e *b)*, avvalendosi del Centro Unico Stipendiale Interforze (CUSI), per il personale appartenente alle Forze armate, o del Centro Nazionale Amministrativo (CNA Chieti), per il personale appartenente all'Arma dei carabinieri, i quali dovranno certificare il quinto cedibile.
3. Il richiedente, a pena di inammissibilità della domanda, provvede a sottoscrivere apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. *c)* e a rilasciare un'espressa autorizzazione a trattenere dalla liquidazione finale maturata le somme non ancora rimborsate, in caso di passaggio ad altra amministrazione, congedo, transito nelle aree del personale civile o al verificarsi di altre cause interruttrive del rapporto di servizio.
4. La Cassa di previdenza delle Forze armate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, opera i previsti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 3. La dichiarazione mendace comporta la revoca del prestito eventualmente già erogato, con l'applicazione di una penale pari al 5% della somma netta concessa e fermo restando l'eventuale responsabilità penale dell'iscritto.
5. La domanda volta ad ottenere il prestito è trattata nel rispetto dell'ordine cronologico risultante dalla piattaforma di cui al comma 1, fino all'esaurimento della disponibilità finanziaria.

ARTICOLO 6

(Estinzione anticipata)

1. È consentita l'estinzione anticipata del prestito in ammortamento, in qualsiasi momento, inviando, sulla piattaforma *on-line* attivata sul sito internet della Cassa di previdenza delle Forze armate (www.difesa.it/smd/entimi/cassaprevfa.it), apposita istanza.
2. L'importo del prestito da rimborsare è calcolato al netto degli interessi gravanti sul capitale residuo, previsti dal piano di ammortamento e dell'eventuale ritenuta per Fondo rischi per le rate residue non versate. In caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del finanziamento, il beneficiario non potrà presentare nuove richieste di prestito per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di effettiva estinzione del prestito.

ARTICOLO 7

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione sul sito istituzionale della Cassa di Previdenza delle Forze armate.
2. Il Consiglio di Amministrazione della Cassa adotta il primo bando annuale per la disciplina specifica dei prestiti entro 180 giorni dall'entrata in vigore del regolamento. Il Consiglio di Amministrazione della Cassa ha facoltà di modificare i termini di attuazione e le relative tempistiche, mediante apposita delibera, ove ricorrano esigenze organizzative, operative o di interesse della Cassa di previdenza delle Forze armate.